

PROGETTO DI LEGGE SUL REDDITO SOCIALE

Art. 1 Finalità e principi

1. La Regione Lombardia istituisce ed avvia su tutto il territorio regionale il reddito sociale quale misura di contrasto all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone.
2. Il reddito sociale consiste in un'erogazione monetaria ed in una serie di interventi di integrazione sociale, ossia quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa.
3. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
4. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali.

Art.2 Beneficiari e requisiti

1. Destinatari dei benefici previsti dalla presente legge sono tutte le persone maggiorenni residenti in Lombardia le cui condizioni di lavoro non consentono un'esistenza libera e dignitosa che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 3.
2. Possono accedere ai benefici coloro che si trovano in una delle seguenti fattispecie:
 - a) soggetti precariamente occupati titolari di un rapporto o tipo di lavoro che, indipendentemente dalla natura giuridica dello stesso, non sia a tempo pieno e/o indeterminato;
 - b) soggetti inoccupati, intendendo con questo termine coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
 - c) studenti universitari che risiedono separatamente dai propri genitori.
3. Sono altresì destinatari dei benefici previsti dalla presente legge le lavoratrici e i lavoratori che, pur essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, subiscono, per effetto dell'astensione dal lavoro durante il periodo di congedo di maternità o di paternità ed in generale nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), una sospensione o una riduzione percentuale della propria retribuzione tale da determinare la percezione di un reddito individuale che non consente un'esistenza libera e dignitosa.
4. Gli aventi diritto presentano alla struttura regionale di cui all'articolo 7, comma 2, anche per il tramite del comune di residenza, la richiesta di usufruire del reddito sociale, allegando le dichiarazioni e le documentazioni specificate nel regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 3 Erogazione monetaria

1. La Regione eroga ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo monetario mensile tale da determinare, in ogni caso, il conseguimento di un reddito individuale netto annuo in grado di garantire un'esistenza libera e dignitosa; la definizione dell'ammontare di tale erogazione monetaria avverrà in sede di approvazione del Regolamento di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. La Regione eroga altresì ai beneficiari di cui all'art. 2 una quota, d'importo pari ad una trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione

economica di cui al comma 1, da versare in apposito Fondo pubblico gestito dalla stessa Regione, da istituire mediante il regolamento di cui all'art.7. L'interessato, una volta cessata la fruizione dei benefici previsti, per il venire meno di una delle condizioni legittimanti di cui all'art. 2, ha diritto di cumulare le quote maturate in detto fondo pubblico con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

Art.4 Agevolazioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi culturali

1. I soggetti di cui all'art. 2 hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dei ticket sanitari.

2. La Regione adotta altresì tutte le misure idonee a perseguire le finalità di cui all'art. 1. In particolare promuove e stipula convenzioni con i comuni e con gli enti da questi partecipati o controllati o con questi convenzionati, nonché con gli enti gestori del trasporto pubblico urbano ed extraurbano, per garantire, previa corresponsione di adeguati finanziamenti, l'accesso e la riduzione di almeno il 50% delle tariffe di tutti i servizi pubblici a domanda individuale, di quelli di natura sociale, socio assistenziale e socio sanitaria, nonché dei servizi di trasporto pubblico, e la gratuità dei libri di testo scolastici a favore dei soggetti di cui all'art. 2.

3. la Regione, anche in collaborazione con gli enti locali, promuove e stipula convenzioni con gli enti gestori di teatri, cinema, musei, librerie, sale da concerto, in modo tale da garantire ai soggetti di cui all'art. 2 la riduzione del 30% dei costi per la fruizione di attività e beni culturali, e la gratuità dei libri di testo scolastici.

4: Le misure previste dai commi 2 e 3 sono definite ed articolate nel regolamento di cui all'art. 7 e sono preferibilmente attuate e concordate con gli enti locali per quanto di competenza.

Art.5 Agevolazioni finanziarie

1. La Regione stipula convenzioni con Fondazioni bancarie per garantire ai soggetti di cui all'art. 2:

- a) erogazioni di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
- b) fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa o di beni strumentali;
- c) prestiti sull'onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo piani di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario per il finanziamento di tutte le necessità della vita.

2. Ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 titolari di contratto di locazione, la Regione eroga contributi per ridurre l'incidenza del costo dell'affitto sul reddito percepito, coordinando tale misura con il Fondo Sostegno Affitti (FSA)

Art.6 Convenzione

1. Oltre a quanto previsto dall'art.8 (Norma finanziaria), la Regione promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero competente in materia di Lavoro e Politiche Sociali e con i soggetti previsti all'art.12 del DLgs 276/03, affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:

- a) un importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie, previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14

febbraio 2003, n. 30), a carico delle società, imprese e datori di lavoro siti in Lombardia;

- b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti in Lombardia che si trovino condannate per non avere rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell'occupazione e della prestazione lavorativa.

Art. 7 Disposizioni e modalità procedurali - rinvio

1. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite le disposizioni procedurali e le modalità per l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla presente legge. Per quanto concerne le modalità di presentazione e di valutazione delle istanze, tale Regolamento dovrà prevedere l'assegnazione di specifiche competenze ai comuni e ai centri per l'impiego territorialmente competente.

2. A seguito dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale costituisce apposita struttura competente a valutare e ad accogliere le richieste per l'accesso ai benefici, con compiti di coordinamento dell'attività degli enti locali eventualmente coinvolti.

Art. 8 Sospensione, esclusione e decadenza dalle prestazioni

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiara il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dalla presente legge, l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente legge è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha decadenza dal beneficio al raggiungimento dell'età pensionabile.

3. La sospensione e la successiva decadenza dalle prestazioni di cui alla presente legge operano nel caso in cui il beneficiario venga assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga una attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore ai 12.000,00 euro annui.

4. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

5. Non opera la decadenza di cui al comma 4 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego medesimo attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

6. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi agli Enti di competenza

Art. 9 Norma finanziaria

1. Oltre a quanto potrà derivare dalla Convenzione di cui all'art. 6, la Regione provvederà alla determinazione degli oneri derivanti dalla presente legge ed alla conseguente autorizzazione delle spese con ulteriore e successiva legge.